

N. 62/2018 elenco sentenze  
Estratto sentenza alla Procura il  
Compilata scheda casellario e foglio c. il  
Comunicata al Procuratore Generale il  
Campione Penale art. N

N. 2813/2016 R.G.N.R.  
N. 2217/16 R.G.G.U.P.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VERBANIA

Il Giudice per l'udienza preliminare, Dott.ssa Beatrice ALESCI,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Ai sensi dell'art. 425 C.P.P.

nel procedimento penale contro

1) **BELLETTI Lara**, nata a Domodossola (VB) il 10/3/1982, residente e dich. dom.ta ex art. 161 c.p.p. in Bannio Anzino (VB) alla via Albasini nr. 18, difesa di fiducia dall'avv. Carlo Ruga Riva del foro di Verbania;

3) **ZUO Xiao Yue**, nato a Zhejiang (Cina) il 24.03.1963, residente in Verbania alla via Bauer nr. 3, dich. dom.ta ex art. 161 c.p.p. in Domodossola alla Regione Nosere nr. 8/ter presso la sede operativa della società Lago Maggiore S.r.l., difeso di fiducia dall'avv. Elia Borgnis del Foro di Verbania

**IMPUTATI**

(unitamente a **BERTOLAMI ALESSANDRA**, giudicata separatamente)

*del reato p. e p. dagli artt. 110, 452 bis c.p., poiché, in concorso tra loro, BELLETTI LARA in qualità di legale rappresentante della "Immobiliare Fiordaliso s.r.l.", con sede in Domodossola alla regione Nosere nr. 10, società esercente l'attività di residence ivi ubicata nonché proprietaria e locatrice dei locali di esercizio dell'attività del Ristorante "Buongusto2", sito in Domodossola alla Regione Nosere nr. 8, ZUO XIAO YUE in qualità di legale rappresentante della ditta "Lago Maggiore s.r.l.", locataria e gestore del suddetto Ristorante "Buongusto 2", BERTOLAMI ALESSANDRA quale proprietaria dell'Hotel Residence Internazionale S.r.l con sede in Domodossola alla Regione Nosere nr. 8 bis, scaricando le eccedenze dei liquami convogliati nel pozzo perdente al servizio degli immobili su indicati nel canale superficiale denominata "Raggia dei borghesi" attraverso un tubo in plastica lungo un centinaio di metri abusivamente posizionato, cagionavano un significativo deterioramento del predetto corpo idrico per una lunghezza di oltre 2000 metri, nella specie consistente nel superamento del limite di concentrazione di COD (domanda chimica di ossigeno) e nella connessa maria di numerosi esemplari di fauna ittica.*

*In Domadossola (VB), sino al 29.11.2016.*

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PM dott. S. DE LIGUORO: insiste nella richiesta di rinvio a giudizio

DIFESA BELLETTI avv. C. RUGA RIVA: sentenza di non luogo a procedere

DIFESA ZUO avv. E. BORGNIS: sentenza di non luogo a procedere

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza preliminare del 13.11.2017 BERTOLAMI ALESSANDRA, imputata unitamente a ZUO XIAO YUE e BELLETTI LARA del reato di inquinamento ambientale come meglio specificato al superiore capo di incolpazione, chiedeva ed otteneva di essere giudicata nelle forme del rito abbreviato, mentre i coimputati discutevano l'udienza preliminare alle successive udienze del 22.1. e del 21.2.2018, all'esito delle quali le parti rassegnavano le sopra trascritte conclusioni.

Ritiene il Giudice che non vi siano elementi sufficienti per il rinvio a giudizio dibattimentale degli imputati in relazione al contestato delitto di inquinamento ambientale, non solo perché non vi è in atti alcuna prova dell'ascrivibilità agli stessi - in termini di rappresentazione e volontà, ma altresì di condotta materiale- del reato in questione, ma anche, il che risulta dirimente, della stessa sussistenza dell'illecito oggetto del presente giudizio.


Invero, il procedimento trae origine dalla scoperta, ad opera del Corpo di Polizia Locale di Domodossola, in data 28.11.2016, della non autorizzata e quindi abusiva realizzazione di una tubazione di scarico, che sversava reflui organici nell'alveo della Roggia dei Borghesi, tubazione a servizio delle tre attività commerciali di cui gli imputati tutti risultavano legali rappresentanti, ovvero l'Hotel Residence Internazionale s.r.l. di Domodossola (BERTOLAMI), il ristorante Buongusto 2 (ZUO) e l'Immobiliare Fiordaliso s.r.l. (BELLETTI). Sulla base della situazione fattuale riscontrata e documentata in atti con numerose fotografie dalla PG, veniva ipotizzato che tale scarico abusivo fosse la causa del riscontrato mutamento del colore delle acque della Roggia e del relativo sedime, divenuti bianchi per alcune centinaia di metri, nonché della morte di alcuni esemplari di fauna ittica locale. Per tali ragioni, in sede di attività di perquisizione ed accertamenti disposti in via d'urgenza, la tubazione abusiva veniva sottoposta a sequestro preventivo, convalidato in data 6.12.2016 dal GIP presso questo Tribunale.

Prelevati campioni d'acqua da due diversi punti "di recapito" delle acque, iniziale ed intermedio, nonché di fauna ittica deceduta, la PG dava corso ad analisi a ciò incaricando l'ARPA.

Orbene, se pacifica risulta la creazione dell'abusiva tubazione di scarico scoperta dalla PG in sede di primo sopralluogo, trattandosi di una tubazione giustapposta all'originaria e ad essa alternativa, opportunamente occultata dalla vegetazione ed al punto di origine da una passerella in legno e terminante all'interno del tratto tombato del canale di scolo, non provata in alcun modo risulta non solo la partecipazione degli imputati, anche in soli termini di concorso morale, alla realizzazione di tale opera abusiva, ma addirittura la conoscenza, da parte degli stessi, dell'esistenza stessa della tubazione. Prove la cui acquisizione in fase dibattimentale si ritiene, se non impossibile, poco probabile, non essendo in fase di indagini preliminari neppure stati individuati potenziali testimoni a conoscenza di circostanze utilmente valutabili sul punto.

Anche qualora volesse, il che non è, ricondursi la condotta materiale accertata- sotto il profilo dell'abusività dell'opera- agli imputati ZUO e BELLETTI, sottolinea il Giudicante come, nel caso di specie, non si ritenga consumato il delitto di inquinamento ambientale.

Gli esiti degli accertamenti strumentali disposti dalla PG, infatti, non permettono di ritenere integrato, al di là della materiale realizzazione di un'opera fognaria abusiva (allo stato, ad opera di ignoti), il "danno ambientale" richiesto dalla norma violata, rappresentato dalla



"compromissione" o "deterioramento significativi e misurabili", nel caso di specie, delle acque della Roggia dei Borghesi.

Ciò perché, con comunicazione del 16.12.2016, l'ARPA ha fatto pervenire gli esiti delle analisi dei campioni di acque esaminati, sottolineando come gli accertamenti hanno mostrato "un sostanziale rispetto delle concentrazioni ammesse per il pH (valori rilevati di 6,5 e 6,7 o fronte di limite 5,5+9,5) e per grassi e oli animali/vegetali (valori rilevati di 1,96 mg/l e 2,12 mg/l a fronte di una concentrazione limite di 20)".

L'unico sfioramento nei valori massimi consentiti riguarda la concentrazione di COD- domanda di ossigeno-, risultata "elevata", ovvero, a fronte di una concentrazione limite di 500 mg/l un valore riscontrato di 623 mg/l nel solo campione "A" (quello prelevato nelle immediate vicinanze del punto di origine dello scarico abusivo). Sulla base di questo unico dato, l'ARPA ha concluso che nelle acque della Roggia "è stato veicolato un elevato carico organico, verosimilmente scaricato all'origine in concentrazione ancor più elevata...considerata l'azione di diluizione esercitata dalle acque del corpo recettore". Come la stessa Agenzia precisa, tuttavia, il COD rappresenta uno, ma solo uno, fra i più parametri comunemente utilizzati per la misura indiretta del tenore di sostanze organiche presenti in un'acqua. Ben diversa sarebbe stata- si reputa- la valutazione complessiva dello stato di salute del corso d'acqua, qualora, in aggiunta al - blando- superamento dei parametri massimi della concentrazione/domanda d'ossigeno, fosse stata superata la concentrazione massima di grassi ed oli animali o vegetali nell'acqua, parametro nel caso di specie invece molto basso (valore medio rilevato di circa 2 mg/l a fronte di un massimo di 20 g/l).

Ritiene il Giudice che lo sfioramento, modesto e peraltro non così evidente (in uno solo dei due campioni analizzati, e in una sola data, mai prima né dopo) di uno solo dei parametri di valutazione, il COD, a fronte di pH e grassi/oli vegetali e animali risultati nella norma, non consenta di parlare di "danno ambientale", il quale, per la giurisprudenza sinora formatasi sulla recente L. 68/2015 e per la dottrina sul punto deve consistere in una compromissione o in un deterioramento, intesi come alterazione peggiorativa significativa, per taluni irreversibile nel secondo caso, dell'ambiente o di un ecosistema. In altre parole, nel caso di specie difetta la prova che si sia in concreto verificato un **deterioramento significativo** e misurabile di una risorsa quale la Roggia dei Borghesi, corso d'acqua lungo centinaia di metri ed analizzato, nel caso di specie, in soli due punti all'origine e poco più a valle dello scarico abusivo, il cui "stato di salute complessivo", all'epoca dei fatti, non è stato accertato.

Il reato per cui si procede è pacificamente reato di danno, in cui il Giudice deve verificare se, in concreto, vi sia stata una significativa compromissione delle acque, il che nel caso di specie non è, non essendo il modesto ed occasionale superamento di un solo limite tabellare, in assenza di altri sfioramenti o altri indici di deterioramento dell'ecosistema, diversi da un riferito transeunte cambio di colore dell'acqua, idoneo ad integrare una forma di "inquinamento" punibile ai sensi dell'art. 452 bis c.p. Cfr. sul punto, Cass. Sez. III 21.9.2016: "La "compromissione" e il "deterioramento", di cui al delitto di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452-bis cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68), consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, della originario consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi (...) L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere



*l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno, o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile."*

Parimenti, quanto alla contestata moria di "numerosi esemplari di fauna ittica" (trattasi di diciannove esemplari di spinarello) il dott. Marino PREARO, incaricato dalla PG di svolgere analisi ed accertare le cause del decesso, ha accertato la presenza in tutti i soggetti di una malattia branchiale associata ad ipermucosità ed alla presenza di materiale solido tra le lamelle branchiali, indicando la causa del decesso nell'asfissia, causa che come noto può avere origini diverse, persino la scarsità di acqua nell'habitat naturale della fauna ittica, non del solo ossigeno. Il perito ha concluso per la "possibile" riconducibilità delle morti al superamento del parametro COD, senza indicare in quale percentuale abbia riscontrato tale possibilità, e neppure se la stessa fosse elevata o scarsa, aggiungendo che *"tutta dipende da tutti i fattori concorrenti, tra cui la portata dell'acqua, la temperatura, lo stato fisiologico del pesce, le modalità di realizzazione dell'inquinamento"*, ad esempio se lo stesso fosse stato improvviso, il che, allo stato, in assenza di elementi probatori ulteriori, non può affermarsi con certezza, sconosciuti essendo tutti gli altri fattori concorrenti indicati dall'esperto.

A ciò deve aggiungersi il fatto che la Roggia dei Borghesi raccoglie e raccoglieva in allora gli scarichi di numerose altre attività industriali e non, della zona, il che impedisce, nella totale assenza di ulteriori parametri di valutazione, di imputare esclusivamente o anche solo parzialmente all'attività abusiva accertata (con tutto quanto già si è sottolineato in tema di attribuibilità a condotta dolosa e cosciente degli imputati dell'allacciamento al condotto abusivo) e gli accertati decessi di fauna ittica e più in generale lo stato di parziale, ipotizzato inquinamento della Roggia dei Borghesi.

Si impone pertanto sentenza di non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati, non essendovi in atti sufficienti elementi per affermare la fondatezza della notizia di reato, in quanto il fatto illecito ipotizzato non sussiste, il che rende un eventuale celebrando dibattimento del tutto ultroneo.

**P.Q.M.**

- visto l'art. 425 c.p.p.

Dichiara non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

Giorni 60 per il deposito delle motivazioni.

Verbania, 21.2.2018

Depositato in Cancelleria

23/4/18

L'ASSISTENTE SCARICATARIO  
Anna Maria Campanini

il Giudice per l'udienza preliminare

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
Dott. Beatrice Alessi